

“ALLA RICERCA DELL’INDUZIONE PERDUTA”: LE SEZIONI UNITE TENTANO UNA SOLUZIONE*

Nota a Cass. pen., Sez. Un., 24.10.2013 (dep. 14.3.2014), n. 12228,
Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric. Maldera

Daniele Piva

ABSTRACT

Con l’ampia sentenza in commento la Corte di Cassazione affronta il principale problema interpretativo posto dalla recente legge ‘anticorruzione’, oggetto di ampio dibattito dottrinale nonché di immediato contrasto giurisprudenziale e riguardante, come noto, la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 c.p.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dal nuovo art. 319-quater c.p.) e alle connesse problematiche di successioni di leggi penali nel tempo.

Sennonché, nel tentativo di delineare una distinzione oggettiva tra le condotte di costrizione e quelle di induzione (“semplice” o “combinata”), le Sezioni Unite individuano una cd. “zona grigia”, contrassegnata da comportamenti a forte indice di equivocità (come quelli di cd. “minaccia-offerta” o del cd. “*metus ab intrinseco*”), rispetto alla quale i criteri offerti assumono “scarsa valenza interpretativa” rinviando ad una valutazione del giudice che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, del ruolo assunto dalle parti, del complesso dei beni giuridici in gioco e dei principi e valori che governano lo specifico settore di disciplina. Si profila, pertanto, un “intreccio” tra elementi di oggettiva prospettazione ed elementi soggettivi di percezione analogo a quello già sperimentato in tema di rapporti tra concussione e corruzione e nel quale, verosimilmente, si intravede un limite insuperabile della stessa fattispecie “intermedia” introdotta con la L. 190/2012 di cui, per altro verso, la sentenza finisce per lasciare in ombra i profili della compatibilità con l’inganno e della struttura plurisoggettiva rischiando peraltro di “indebolire” la soluzione della “continuità normativa”.

SOMMARIO

1. Premessa: soluzioni “ai limiti del possibile”. – 2. L’induzione come “condotta-evento” del reato e la distinzione tra induzione “semplice” e “induzione combinata”. – 3. L’accezione normativa dell’induzione. – 4. L’induzione come “non-minaccia”: i problemi della minaccia-offerta e del *metus ab intrinseco*. – 5. In particolare: l’induzione come “silenzio”. – 6. Induzione indebita mediante inganno e reato a concorso necessario.

* Si riprendono qui alcuni temi sviluppati in un recente lavoro monografico cui vorranno pertanto consentirsi i richiami in questa sede, anche rispetto alle corrispondenti citazioni bibliografiche e giurisprudenziali.

1.

Premessa: soluzioni “ai limiti del possibile”.

Spasmodica, come noto, era l’“attesa” per il deposito della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite non solo per l’evidente crucialità che tale questione riveste quale inevitabile “crocevia” di ogni possibile futuro sviluppo, sul piano del diritto vivente, del riformato sistema dei delitti di concussione e corruzione, ma anche per il clamore politico e mediatico connesso a possibili riflessi su note vicende processuali (caso Ruby-Berlusconi).

Nel contempo tante, forse anche troppe, erano le “attese” per questa pronuncia nella quale si era riposta ogni speranza di vedere finalmente raggiunti “approdi più sicuri” in ordine alla distinzione tra concussione e induzione indebita.

Comunque la si voglia leggere, si tratta di una sentenza di impostazione fortemente innovativa nella quale non ci si limita ad enunciare principi di diritto, ma si procede ad una pedissequa ricostruzione della casistica giurisprudenziale in modo da fornire una guida quanto più completa per diversi operatori del diritto.

Senonché, proprio l’ampiezza della motivazione (ben 63 pagine) e l’infinita serie di “distinguo” in cui si articolano i criteri ivi indicati lasciano intuire che forse, al di là dell’apprezzabile sforzo, il problema non sia stato definitivamente risolto ovvero non sia del tutto risolvibile, sempre che non intervengano ulteriori modifiche normative¹.

Dando per scontati oggetto e termini del contrasto giurisprudenziale in atto – per i quali può rinviarsi ai diversi contributi pubblicati anche su questa rivista² – la sentenza in commento evidenzia il tentativo di operare un vero e proprio salto di qualità nella distinzione tra costrizione e induzione, facendo prevalere la “sostanza” sulla “forma” e l’“oggettivo” sul “soggettivo”.

Nel merito, essa sembrerebbe aver aderito al terzo degli orientamenti prospettati nell’ordinanza di remissione individuando nel “danno ingiusto” e nel “vantaggio indebito” gli “elementi costitutivi impliciti”, rispettivamente, della condotta costringitiva e di quella induttiva³: in sintonia con quanto proposto dalla dottrina sin dall’entrata in vigore della L. 190/2012⁴, cui neppure mancano impliciti richiami per scelte lessicali e cadenze argomentative⁵.

Quanto alle tipologie comportamentali, violenza e minaccia vengono collocate nello schema della concussione mentre a caratterizzare l’induzione sarebbe ogni residua forma di persuasione, suggestione, allusione, silenzio o inganno (sempre che quest’ultimo non verta sulla doverosità della dazione o della promessa)⁶.

In tal senso, la Cassazione spende a più riprese le ragioni dell’interpretazione storica, teleologica, e costituzionalmente orientata: di particolare significato sistematico il riferimento all’art. 322-*bis*, comma 2, n. 2 c.p. che, richiamando l’art. 319-*quater*, comma 2, c.p., ne fornisce una sorta di “interpretazione autentica” ove limita la punibilità al privato che agisca “per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria”⁷.

Senonché – riportandosi ad una casistica già puntualmente descritta sulle pagine di questa rivista⁸ – la stessa sentenza ammette che i criteri sinora indicati sono fruibili, senza difficoltà, solo nelle situazioni che non evidenziano “incertezze di sorta” mentre nei casi “più ambigui” vanno utilizzati *cum grano salis* ossia “apprezzati [...] nella loro operatività dinamica”. Qui la “palla” torna tutta nelle mani del giudice, chiamato a contestualizzare la vicenda e valutare in

¹ Cfr., ad esempio, il cd. DDL Grasso (n. 19 comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica in data 15 marzo 2013), il cui art. 1, lett. f), n. 2, prevede l’integrale abrogazione dell’art. 319-*quater*, comma 2, c.p.

² Cfr., solo tra i più recenti, MONGILLO, *L’incerta frontiera. Il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione*, in questa *Rivista*, 2013, 3, 167 ss.; GATTA, *Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e ‘induzione indebita’: minaccia di danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito*, in *Dir. pen. cont.*, 17 marzo 2014.

³ Cfr. pag. 39 della sentenza.

⁴ Così FIORELLA nella relazione svolta al Convegno “La nuova legge anticorruzione” di Salerno (in data 30.11.2012-1.12.2012), i cui argomenti sono stati poi ripresi al Convegno *La Legge “Anticorruzione”. Un primo bilancio ad un anno dall’entrata in vigore* di Roma, in data 9.07.2013 (cfr. pag. 85 s. del volume di pubblicazione dei relativi atti edito da Palombi Editori nel 2013.).

⁵ MONGILLO, *L’incerta frontiera. Il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione*, cit., 202 e 207; ID., *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, Napoli, 2012, 133-149.

⁶ Cfr. pag. 37 della sentenza.

⁷ Cfr. pag. 38 della sentenza. In precedenza FIORELLA, in *La Legge “Anticorruzione”. Un primo bilancio ad un anno dall’entrata in vigore*, cit., 85; ripreso da PIVA, *Premesse ad un’indagine sull’“induzione” come forma di concorso e “condotta-evento” del reato*, Napoli, 2013, 46.

⁸ Cfr. MONGILLO, *L’incerta frontiera. Il discrimine tra concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione*, cit., 167 ss.

modo approfondito il concreto ruolo delle parti tenendo conto di tutti i dati circostanziali, del complesso dei beni giuridici in gioco e dei principi e valori che governano il settore di disciplina: non potendosi escludere una concussione anche in presenza di trattamenti preferenziali (ottenuti in conseguenza di uno stato di coazione morale ai sensi dell'art. 54, comma 3, c.p.) ovvero un'induzione indebita pur a fronte della minaccia di un danno ingiusto (ove ad essa si accompagna la promessa di un indebito vantaggio)⁹.

Non può allora negarsi che, proprio in relazione a comportamenti a forte indice di equivocità rispetto ai quali si avvertiva l'esigenza di un'indicazione chiara da parte della Cassazione, quest'ultima sia costretta a prendere atto della "scarsa valenza interpretativa" dei criteri proposti, attribuendo valore preminente ora al profilo psicologico della sopraffazione/prevaricazione/intimidazione, ora a quello del vantaggio indebito: nell'ambito di una logica di contrappesi in cui "il dato di maggiore significatività" non è definibile se non a livello particolare, episodico e dunque irripetibile. E la stessa connotazione in termini di soggezione/parità del rapporto intersoggettivo – dapprima definita come foriera di "un'indagine psicologica dagli esiti improbabili che possono condurre ad una deriva di arbitrarietà"¹⁰ – torna a costituire il criterio distintivo tra corruzione e induzione indebita, il cui indice sintomatico viene persino ravvisato nell'*iniziativa* del pubblico agente; mentre è nel mero carattere di "perentorietà" ed "insistenza" che si ravvisa il *quid pluris* del tentativo di induzione rispetto all'istigazione alla corruzione attiva¹¹.

Né può dirsi che, in tal modo, si sia individuata una "regola" e subito rintracciate le sue "eccezioni"¹². Tali e tante sono, infatti, le variabili di quella vasta "zona grigia" cui più volte la Cassazione allude che si dubita sia davvero riuscita ad individuarle tutte. Senza considerare che, specie se visti nella prospettiva processuale, i "casi semplici" sembrano tutti "casi di scuola".

Volendo tirare un primo bilancio, non si può dunque fare a meno di rilevare che, per quanto si sia spinto avanti lo sforzo ricostruttivo, la pronuncia finisce con lo schiudere le porte all'imprevedibilità degli esiti del giudizio di fatto nel quale, per evitare presunzioni o automatismi, sono destinati ad intrecciarsi nuovamente la forma con la sostanza e il soggetto con l'oggettivo¹³.

A ben vedere, infatti, anche il criterio del vantaggio non può che fondarsi sul necessario intreccio tra elementi di oggettiva prospettazione ed elementi soggettivi di percezione¹⁴, tenuto conto dei beni giuridici in gioco.

Del resto, se si ammette che l'art. 319-*quater* c.p. configura una fattispecie a metà strada tra la condotta sopraffattrice e lo scambio corruttivo, ciò vuol dire che essa può comprendersi solo nell'ambito di un rapporto "a tre", in base al quale l'agire del privato è sorretto non più da un unico motivo (*certat de damno vitando* o *certat de lucro captando*) bensì da due motivi co-determinanti (l'altrui pressione e la volontà di perseguire un indebito vantaggio), ciascuno dei quali da solo non sufficiente a determinarne la condotta: fermi restando gli evidenti limiti probatori, sorge allora il problema di precisare l'efficacia motivante che la prospettazione del vantaggio indebito svolge sul privato e soprattutto di stabilire sino a che punto il profilo utilitaristico possa coesistere col timore, il dubbio o la suggestione di subire altrimenti un ingiusto pregiudizio.

Sotto questo profilo, qualche passo in avanti potrà forse compiersi solo quando la Corte dovrà pronunciarsi su casi in cui ad essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 319-*quater* c.p. non sia più solo il pubblico agente ma anche e soprattutto il privato, ovviamente per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della L. 190/2012: non potendosi certo negare che, sinora, il tema della punibilità di quest'ultimo abbia assunto un significato meramente teorico o accademico.

Diversamente, non resterebbe che arrendersi all'idea che si è di fronte ad un limite insuperabile della L. 190/2012 la quale, pur proiettando l'induzione in una dimensione "intermedia"

⁹ Cfr. pag. 40 ss. della sentenza.

¹⁰ Cfr. pag. 15 della sentenza.

¹¹ Cfr. pag. 48 s. della sentenza.

¹² Così GATTA, *Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e 'induzione indebita': minaccia di danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito*, cit.

¹³ Da ultimo, vi ravvisa un ulteriore caso di "centralità", se non di "creatività", del momento giudiziale BORSARI, *Diritto penale, creatività e co-disciplinarietà. Banchi di prova dell'esperienza giudiziale*, Padova, 2013, 99.

¹⁴ Così, del resto, a pag. 39 della sentenza.

in cui il privato da vittima diventa responsabile, non l'ha qualificata in alcun modo a dispetto della sua polivalenza semantica e, anziché effettuare scelte più drastiche (eliminazione della concussione con previsione di una norma a più fattispecie in tema di corruzione) l'ha proiettata in un rapporto "a tre" rispetto al quale già prima (figuriamoci ora) risultava impossibile stabilire un criterio oggettivo di distinzione in grado di cogliere *ex ante* la complessità delle situazioni senza doversi confrontare, *ex post*, con le peculiarità del caso concreto.

2. L'induzione come "condotta-evento" del reato e la distinzione tra induzione "semplice" e "induzione combinata".

Si intende ora svolgere qualche riflessione "a caldo" sul preciso significato che l'induzione assume nel nuovo art. 319-*quater* c.p. alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza in commento¹⁵.

Anzitutto, non può che raccogliersi con favore il riconoscimento della connotazione eclettica del concetto di induzione spendibile come "condotta-evento" del reato¹⁶, in quanto idoneo ad esprimere tanto una forma di comportamento quanto il suo tipico effetto: a dispetto di quanto affermato da uno degli indirizzi interpretativi sottoposti a giudizio secondo cui mentre il verbo "costringere" sarebbe descrittivo di un'azione e del suo effetto, la forma verbale "indurre" connoterebbe soltanto l'effetto e non anche la modalità, che può essere la più varia, attraverso la quale questo effetto viene raggiunto¹⁷.

Per le medesime ragioni non può che esprimersi favore per la distinzione tracciata, in analogia con una mia precedente indagine, tra i casi di induzione "semplice", in cui il termine compare da solo (art. 600-*bis*, comma 1, n. 1 e 600-*ter*, comma 1, n. 2, c.p.), da quelli di induzione "combinata" nei quali ad esso si accompagna la descrizione di determinate modalità comportamentali, nonché ulteriori sottospecie di induzione: quella *abusiva*, caratterizzata dall'abuso, alternativamente, di poteri o qualità, (art. 319-*quater* c.p.) forza o autorità (art. 507 c.p.) o altrui condizioni di inferiorità (artt. 600-*bis*, comma 1, n. 1; 600-*ter*, comma 1, n. 2; 609-*bis*, comma 2, n. 1); quella *fraudolenta* incentrata sulla condotta di inganno e sull'effetto di errore (artt. 494; 558; 601; 640; 609-*bis*, comma 2, n. 2 c.p.); quella *violenta* che passa attraverso violenza o minaccia (art. 377-*bis* c.p.); ed infine, quella *corruttiva* attuata mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità (artt. 322, comma 2, 377 e 377-*bis* c.p.)¹⁸.

Parimenti, si condivide a pieno la segnalata esigenza di un percorso interpretativo che garantisca il principio di determinatezza considerato che, in caso contrario, l'incriminazione affidata esclusivamente al concetto di induzione si esporrebbe a censure di illegittimità costituzionale¹⁹: in ciò potendosi intravedere anche un monito indirettamente rivolto al legislatore di ricorrere allo schema dell'"induzione combinata" mediante elementi ad effettiva *pregnanza descrittiva* che, pur senza ridurla a mero orpello pleonastico, siano effettivamente in grado di specificarne il significato nell'ambito della singola fattispecie.

3. L'accezione normativa dell'induzione.

Se si punta, invece, l'attenzione all'oggetto specifico del quesito sottoposto, la sentenza assegna al verbo "indurre" una funzione di selettività residuale rispetto al termine "costringere" di cui all'art. 317 c.p.: sul punto, tuttavia, non appare del tutto convincente il richiamo alla clausola di riserva con cui lo stesso art. 319-*quater* c.p. esordisce, la quale, piuttosto, sembra potersi riferire ai rapporti con le diverse figure di corruzione²⁰.

¹⁵ Specie al paragrafo 14, da pag. 34 a pag. 39.

¹⁶ Cfr. pag. 34 della sentenza. Così anche MEZZETTI, *Corruzione per induzione, induzione come inganno*, destinato agli *Scritti in onore di A. Stile*, in corso di pubblicazione; analogamente, usa il termine di "condotta-risultato" alternativo a quello di "condotta-modo" BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2013, 42 ss.

¹⁷ Cass., Sez. VI, 17285, 11.01.2013, n. 17 285, in *C.E.D. Cass.*, n. 254620; Cass., Sez. VI, 3.12.2012, n. 1637, *ivi*, n. 253938.

¹⁸ PIVA, *Premesse ad un'indagine sull'"induzione" come forma di concorso e "condotta-evento" del reato*, cit., 65 ss.

¹⁹ Cfr. pag. 35 della sentenza.

²⁰ Così PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, in *Arch. pen.*, 3/2012, 790 ss.

Decisamente più interessante, viceversa, il riconoscimento di un'accezione *normativa* del concetto di induzione (così come di costrizione)²¹ da cogliersi sul piano assiologico e su quello politico-criminale muovendo dalla *ratio* della nuova incriminazione e, soprattutto, dalla previsione della punibilità del privato che, senza mezzi termini, viene definita come “vero indice rivelatore del significato dell'induzione”²².

Non v'è infatti altro modo per indicare il preciso significato che il sintagma assume nell'art. 319-*quater* c.p. se non quello di “alterazione del processo volitivo altrui che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali, che l'ordinamento impone di attivare per resistere alle indebite pressioni del pubblico agente e per non concorrere con costui nella conseguente lesione di interessi di primaria importanza, come l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione”²³.

Risuona forte l'eco di quanto affermato in dottrina, già nell'ambito di un'indagine sui confini della responsabilità penale del concusso per corruzione attiva, secondo cui rispetto alla punibilità del privato è irrilevante tanto la forma della costrizione quanto l'effetto, dovendosi piuttosto assumere un punto di vista normativo e stabilire se sia dal privato esigibile che questi si decida a resistere alle pressioni del concessionario²⁴.

In altri termini, il criterio selettivo diviene quello della esigibilità filtrato attraverso una nuova scelta di valore del legislatore che, da un lato, si preoccupa di attribuire la massima tutela ad interessi particolarmente rilevanti e, dall'altro, rifiuta la propria indulgenza a chi si è reso responsabile di un uso distorto del proprio residuo margine di scelta.

In questo senso la sentenza appare coerentemente orientata al rispetto dei principi costituzionali, consegnando all'interprete una fattispecie nella quale quel dovere di resistenza del privato, sul quale potrebbe nutrirsi più di qualche riserva²⁵, risulta specializzato nel senso di richiedere una condotta sorretta dall'intento di conseguire un vantaggio ingiusto (o evitare un male maggiore altrettanto ingiusto)²⁶.

Certo: ci si potrebbe chiedere se, *de iure condito*, questa definizione sia adatta a garantire il principio di determinatezza. Prima di giungere a qualsiasi conclusione dovrebbe tuttavia considerarsi che, per condotte connesse ad eventi psichici, uno spazio di creatività del giudice, pur senza scadere in pura intuizione, sia irrinunciabile anche per garantire rilevanza all'aspetto irripetibile di ogni singolo fenomeno²⁷; d'altronde, lo stesso giudizio di esigibilità di un comportamento diverso, intorno al quale la sentenza costruisce l'accezione normativa dell'induzione, non può essere compiuto in astratto ma presuppone un margine di valutazione riferito ad una situazione particolare il cui verificarsi la norma, per il suo carattere generale ed astratto, non può contemplare.

4. L'induzione come “non minaccia”: i problemi della minaccia-offerta e del *metus ab intrinseco*.

La pronuncia (verrebbe da dire, per fortuna) non si limita a distinguere costrizione e induzione dal punto di vista dell'evento (naturalistico e normativo), mediante il ricorso a mere formule di stile come quelle della “libertà piegata”, “condizionata” o “orientata”²⁸ oppure a frasi ad effetto dal valore meramente descrittivo ma dalla scarsa tenuta processuale, come quella

²¹ Cfr., rispettivamente, pag. 36 e 29 della sentenza.

²² Stessa espressione in PIVA, *Premesse ad un'indagine sull'“induzione” come forma di concorso e “condotta-evento” del reato*, cit., 44.

²³ Cfr. pag. 36 della sentenza. Nei medesimi termini PIVA, *Premesse ad un'indagine sull'“induzione” come forma di concorso e “condotta-evento” del reato*, cit., 101.

²⁴ SPENA, *Per una critica dell'art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, in questa *Rivista*, 2013, 3, 215 s., spec. 224; ID., *Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica*, Milano, 2003, 527 ss. Analogamente, già con riferimento ai rapporti tra concussione e corruzione nella disciplina previgente, FIORE S., *Concussione (art. 317 c.p.)*, in *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, a cura di FIORE C., Torino, 2004, 122 ss.; CATENACCI, *Concussione*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO-PALIERO, *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, Torino, 2011, 62 s.

²⁵ Cfr. PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, ora in questa *Rivista*, 2012, 1, 230; SPENA, *Per una critica dell'art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, cit., 223 s.

²⁶ Cfr. pag. 38 della sentenza.

²⁷ Sul punto, fra i contributi più recenti, v. CINGARI, *La causalità psichica in ambito monosoggettivo, La prova dei fatti psichici*, a cura di G. DE FRANCESCO-PIEMONTESE-VENAFRO, Torino, 2010, 243 ss.

²⁸ Cfr. pag. 37 della sentenza.

secondo cui l'induzione "non costringe ma convince"²⁹.

Piuttosto, si preoccupa di precisare quali siano le condotte da ricomprendere nell'una o nell'altra fattispecie affermando che, mentre la concussione ricomprende le ipotesi di violenza e minaccia, nell'induzione residuano tutti quei comportamenti che, anche opportunamente combinati tra di loro, non pongano il destinatario di fronte alla scelta obbligata tra due mali parimenti ingiusti³⁰.

Quanto alla violenza, si rinvengono affermazioni da me già svolte ove si giunge a constatare che l'induzione connota condotte talmente diverse tra di loro da non risultare sempre coerenti col significato comunemente attribuito al termine come avviene nei casi di induzione "impropria": l'esempio è quello della induzione (*rectius* costrizione) violenta di cui all'art. 377-bis c.p.³¹, cui potrebbe ora aggiungersi quello dell'induzione corruttiva per citare le stesse Sezioni Unite che, in tema di prostituzione minorile, hanno escluso che la semplice condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità possa per l'appunto costituire induzione³².

Ma è alla minaccia (quale forma di violenza morale) che, se non altro per ragioni connesse alla sua maggiore frequenza statistica, la sentenza dedica maggiore spazio.

In particolare – mostrando di condividere un recente tentativo dottrinale volto ad individuare un concetto giuridico unitario di minaccia ai sensi degli articoli 1435, 1322 comma 2, 2043 c.c. e 612 c.p., quale prospettazione di un male futuro ed oggettivamente ingiusto – la Cassazione vi ravvisa un elemento qualificante della costrizione che presuppone sempre un autore e una vittima³³.

Sembrerebbe così raggiunto, almeno quanto alla condotta, un criterio rigorosamente oggettivo di distinzione tra i reati previsti agli artt. 317 e 319-quater c.p.: si è visto, infatti, come nei casi ambigui il movente opportunistico di vantaggio non può che accertarsi sulla base della soggettiva percezione del privato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto; mentre l'abuso caratterizza entrambe le fattispecie e comunque non ammette gradazioni di tipo quantitativo.

Senonché, anche nel binomio "minaccia-non minaccia" si annidano i rischi di deviazioni soggettivizzanti con particolare riferimento ai casi di minaccia implicita, velata, allusiva o dai toni apparentemente morbidi e concilianti in cui pure la Cassazione ravvisa forme di concussione, purché idonee ad esprimere una carica intimidatoria³⁴.

Si tratta – come noto – di un tema assai complesso che, specie in ambito di concussione ambientale o di intimidazione mafiosa, la giurisprudenza ha spesso liquidato con mere formule di stile³⁵, ma che oggi assume una nuova dimensione proprio alla luce dell'introduzione della nuova fattispecie di induzione indebita nella quale, per definizione, il privato è "un po' vittima e un po' complice"³⁶.

Senza alcuna pretesa di completezza, ci si limiti qui a considerare le soluzioni offerte dalla Corte ai casi più problematici.

Quanto alle situazioni di minaccia-promessa la sentenza mostra a mio avviso qualche profilo di ambiguità, laddove ritiene di stabilire i confini tra concussione e induzione indebita a seconda che, nel caso concreto, sia stato il vantaggio ovvero l'aspetto intimidatorio ad influenzare il processo motivazionale del privato in modo prevalente³⁷. Pur volendo per un attimo prescindere dai noti limiti dell'accertamento di fatti psichici, tale ricostruzione non sembra infatti cogliere a pieno la logica del triplice canale di imputazione risultante dalla L. 190/2012, che impone di ritenere che lo scopo di vantaggio del privato sia ormai fuori dalla concussione³⁸ e caratterizzi invece le ipotesi di corruzione e di induzione indebita con la differenza che, in

²⁹ Cfr. pag. 38 della sentenza: il richiamo è a CONTENTO, *Commento agli articoli 317 e 317-bis del codice penale*, in *Scritti 1964-2000*, a cura di SPAGNOLO, Roma-Bari, 2002, 501.

³⁰ Cfr. pag. 36 s. della sentenza.

³¹ Cfr. pag. 35 della sentenza. Lo stesso in PIVA, *Premesse ad un'indagine sull' "induzione" come forma di concorso e "condotta-evento" del reato*, cit., 86.

³² Cass., Sez. Un., 19.12.2013, con informazione provvisoria, *Le sezioni Unite sul delitto di prostituzione minorile: non costituisce induzione il pagamento di una somma di denaro in cambio di prestazioni sessuali*, in *Dir. pen. cont.*, 20 dicembre 2013.

³³ Cfr., in particolare, pag. 31-34 e 37 della sentenza: il richiamo, è a GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2013, *passim* (un cui estratto, sia pur con diverso titolo, è pubblicato anche in *Dir. pen. cont.*, 2 dicembre 2013).

³⁴ Cfr. pag. 32 della sentenza.

³⁵ Si rinvia all'ampia analisi di GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, cit., 261 ss.

³⁶ VIGANÒ, *Sui supposti guasti della riforma della concussione*, in *Dir. pen. cont.*, 11 marzo 2013, 5.

³⁷ Cfr. pag. 41 s. della sentenza.

³⁸ In questo senso, peraltro, si esprime altrove la stessa sentenza (pag. 33).

quest'ultimo caso, esso rimane pur sempre potenziale, futuro e comunque minimale rispetto a quello effettivo, reale e preminente del pubblico agente. In altri termini, il criterio prospettato dalle Sezioni Unite per distinguere, in tali casi, concussione e induzione indebita meglio si attaglia ai rapporti tra induzione e corruzione, non potendo più rientrare la minaccia-promessa nelle ipotesi di costrizione, a meno di negare uno spazio autonomo di incriminazione all'art. 319-quater c.p.

Ancora più spinosi sono i casi della prospettazione di un danno generico a rischio di auto-suggestione o di un *metus ab intrinseco*.

Nessuno dubita circa l'irrelevanza delle ipotesi di mero sfruttamento di un timore reverenziale ovvero della minaccia putativa. Piuttosto, si tratta di stabilire quali siano le circostanze di cui il giudice deve tener conto per stabilire, nei casi ambigui, se si trova o meno di fronte ad una minaccia e, in particolare, quale significato possano assumere il contesto spazio-temporale dell'azione ovvero le condizioni personali dell'autore e della vittima³⁹.

Limitandosi ai rapporti tra concussione e induzione indebita, a me sembra che, fermi restando i limiti dell'accertamento probatorio, occorre ragionare nel senso di una valutazione "di contesto" e quanto più possibile oggettiva che, partendo dalle specifiche modalità dell'azione, ne accerti eventuali deviazioni rispetto ai principi che informano il normale svolgersi delle relazioni tra pubblico e privato (a partire da quelli espressi agli artt. 54 e 97 Cost.).

Anzitutto perché, percorrendo la stessa linea seguita dalle Sezioni Unite, la minaccia è solo quella che pone la vittima di fronte ad un aut aut senza alcuna prospettiva di vantaggio e sembra pertanto rinviare ad un accertamento basato su elementi di oggettiva rappresentazione più che di soggettiva percezione.

In secondo luogo perché, nella logica della L. 190/2012, il privato è chiamato a resistere all'abuso del pubblico agente ogniqualvolta conservi – per quanto ansioso, pauroso o suggestionabile – un margine di scelta.

Infine, la valutazione oggettiva della minaccia implicita si giustifica anche nella prospettiva di tutela giacché non si tratta di tutelare soltanto gli interessi del privato ma anche quelli della pubblica amministrazione che ben possono essere pregiudicati da comportamenti di complicità, accondiscendenza o autosuggestione.

Sul punto le Sezioni Unite si attestano sull'esigenza di operare "un'approfondita valutazione del concreto atteggiarsi dei ruoli delle parti nel contesto considerato per inferirne la ricorrenza o meno di una effettiva prevaricazione costrittiva"⁴⁰. L'unica vera indicazione, per quanto può valere, sta nella regola secondo cui tanto più è determinato il supposto danno, tanto più "lampante" deve risultare l'intento intimidatorio⁴¹: quasi come dire, la minaccia determinata può essere implicita, quella indeterminata tendenzialmente no.

Detto per inciso, lungo questo crinale vanno ricercati i possibili riflessi della pronuncia in commento sul caso Ruby-Berlusconi, nei termini di un'eventuale riqualificazione del fatto da concussione a induzione indebita quale norma più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. con conseguente riduzione della pena edittale e dei termini di prescrizione.

Stando alla sentenza emessa in primo grado, la richiesta rivolta dall'imputato al Capo di gabinetto del Questore di Milano di consegnare Ruby in affido al consigliere regionale Nicole Minetti sarebbe suonata come un vero e proprio "ordine" da adempiere "presto e senza discutere" ed al quale sarebbe stato impossibile "sottrarsi" se non subendo un pregiudizio professionale⁴²; scartata l'ipotesi dell'inganno, e con essa qualsiasi futuribile prospettiva di *abolitio criminis*⁴³, la minaccia sarebbe infatti consistita nella implicita prospettazione di un danno futuro, eventuale ed indeterminato in ambito lavorativo.

Viene allora da chiedersi se avrà avuto davvero ragione il Tribunale di Milano nell'escludere preventivamente ogni possibile diversa qualificazione della condotta, a prescindere da quello che sarebbe stato il criterio adottato dalle Sezioni Unite.

³⁹ In tema v., ampiamente, GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, cit., 273 s. e 283 ss.

⁴⁰ Cfr. pag. 41 della sentenza.

⁴¹ Cfr. pag. 41 della sentenza.

⁴² Cfr. Trib. Milano, Sez. IV, 24.06.2013 (pagg. 105-135 e, in particolare, 109, 114, 115, 131 e 322), pubblicata anche in *Dir. pen. cont.*, 26 novembre 2013, con scheda di GATTA, *La sentenza sul caso Berlusconi-Ruby, sotto la lente del giurista: un'occasione per riflettere sulla nozione di minaccia penalmente rilevante*.

⁴³ Sul punto, VALENTINI, *Dentro lo scricigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla legge anticorruzione*, in questa Rivista, 2013, 2, p. 149; diversamente in VIGANO, *Sui supposti guasti della riforma della concussione*, cit., 8 s.; nonché, a seguire, MEZZETTI, *Corruzione per induzione, induzione come inganno*, destinato agli *Scritti in onore di A. Stile*, cit.

A me sembra che la questione sia oggi ancor più complessa di prima giacché il *metus ab intrinseco* rientra proprio nei casi *border line* in cui la Cassazione ammette di non potersi affidare in modo automatico al modello interpretativo prescelto: piuttosto, il rinvio ad un'approfondita valutazione da parte del giudice potrebbe finire col rimettere in gioco ogni possibile esito ricostruttivo. A favore della costrizione deporrebbero il contesto ("nel cuore della notte"), le condizioni personali dell'imputato (l'elevata carica istituzionale allora ricoperta e la sproporzione del rapporto di potere col pubblico funzionario), le modalità dell'azione (più telefonate, da parte sua e dei membri della scorta) e l'interesse dell'imputato ad assicurarsi l'impunità da altro delitto (tanto che si è applicata la circostanza di cui *all'*art. 61 n. 2 c.p.). Ma dalle risultanze processuali è altrettanto dimostrato, "senza fraintendimenti di sorta"⁴⁴, che la condotta si è limitata ad una "richiesta" che, per quanto insistente e perentoria, non si è mai spinta oltre la "pretesa" ed il cui significato minatorio ben avrebbe potuto essere frainteso per timore reverenziale. Anzi, proprio l'autosuggestione avrebbe potuto ingenerare tanto il convincimento di subire un danno nel caso di inottemperanza, quanto quello di lucrare un qualsiasi vantaggio in caso di accondiscendenza; d'altronde, il forte interesse dell'imputato lo avrebbe potuto spingere a minacciare un danno ma anche a promettere un'indebita ricompensa pur di ottenere subito il favore. Se poi si pensa alla regola dettata dalle Sezioni Unite per cui tanto più indeterminato è il danno, tanto più "lampante" deve risultare l'intento intimidatorio i dubbi sulla tenuta processuale di una minaccia concussiva aumentano davvero.

Forse ben avrebbe fatto il Tribunale ad attendere la decisione delle Sezioni Unite prima di pronunciarsi (così come richiesto dai difensori dell'imputato), se non altro perché l'esclusione della minaccia implicita dall'ambito di applicazione della nuova fattispecie di induzione non era poi così scontata (come dimostrano le situazioni ambivalenti di minaccia-offerta) e si sarebbe comunque potuto motivare meglio un qualsiasi esito di affermazione della responsabilità (specie se per concussione e con applicazione di una pena di ben sette anni di reclusione): visto che, oltretutto, si tratta di fatto relativamente recente (commesso tra il 27 e 28 maggio 2010) che, ove pure qualificato ai sensi dell'art. 319-*quater* c.p., non appare a rischio di immediata prescrizione.

5.

In particolare: l'induzione come "silenzio".

Nell'indicare le possibili modalità della condotta di induzione indebita, la sentenza include pure il "silenzio"⁴⁵.

Il punto merita, a mio avviso, una breve precisazione.

Non c'è dubbio che, di per sé, l'induzione possa manifestarsi anche in atteggiamenti negativi in quanto il suo registro comunicativo è proprio quello "del detto e non detto" o del "lasciar intendere".

Ma è altrettanto vero che lo stesso termine presuppone un impulso specifico ed univocamente diretto ad influenzare l'altrui agire che esclude la rilevanza di atteggiamenti meramente passivi.

Oltretutto, nell'ambito dell'art. 319-*quater* c.p. il suo significato si specializza mediante la combinazione con gli altri elementi della fattispecie, a partire da quello dell'abuso di potere il quale, in contrapposizione a quello di mera violazione del dovere, postula un'attività necessariamente positiva da cogliersi sul piano materiale e non risolvibile nella mera proiezione in termini di condizionamento sulla sfera psichica altrui.

Peraltro, è la stessa Cassazione a sottolineare che l'uso del gerundio «abusando» conferma lo stretto nesso tra l'abuso e la condotta attraverso la quale esso si manifesta e che in questo deve dunque ravvisarsi lo strumento che "innesca" il processo causale⁴⁶.

Ne deriva che l'affermazione della Corte può condividersi solo nella misura in cui si tratti di silenzio "qualificato", di natura circostanziata o artificiosa, il cui significato normativo è quello di un contegno da ricostruire in termini attivi alla stregua di un'"azione mediante omissione".

⁴⁴ Così a pag. 109 della stessa sentenza del Tribunale di Milano.

⁴⁵ Cfr. pag. 37 della sentenza.

⁴⁶ Cfr. pag. 22 s. della sentenza.

6.

Induzione indebita mediante inganno e reato a concorso necessario.

Due sono i temi che, dati i riflessi sulle problematiche connesse alla successione di leggi nel tempo, appaiono decisamente in ombra nell'ambito di una sentenza così estesa: quello del rapporto tra induzione e inganno e quello della configurabilità o meno dell'art. 319-*quater* c.p. come reato a concorso necessario.

Sul primo versante, la Cassazione afferma che l'inganno rientra tra le condotte induttive salvo che determini un errore del privato circa la doverosità della dazione o della promessa, configurandosi, in tal caso, il reato di truffa aggravata⁴⁷.

Se ne deduce che potrà esservi induzione indebita soltanto nei casi in cui l'inganno determini un errore su una situazione diversa ma comunque tale da incidere sulla scelta di corrispondere un'utilità che si sa essere non dovuta e quelli nei quali, invece, esso produca un mero stato di dubbio circa l'ingiustizia della dazione o della promessa assimilabile all'elemento psicologico del dolo alternativo o eventuale.

Viceversa, avrebbero perso rilevanza penale tutti i casi in cui, a fronte dell'errore del privato circa la doverosità della prestazione, non risultino integrati gli estremi della truffa: o perché la prestazione del privato non abbia contenuto patrimoniale⁴⁸, o perché venga a mancare la condotta di cui all'art. 640 c.p. atteso che l'induzione non necessariamente presuppone artifici o raggiri⁴⁹.

Quanto, invece, alle ipotesi di sfruttamento (o di semplice mancata correzione) dell'errore del privato circa la doverosità della prestazione, già prima esse non rientravano nella concussione ma, semmai, nella fattispecie prevista all'art. 316 c.p.⁵⁰ dalla quale l'induzione si distingue, per tipicità e disvalore, in quanto presuppone un nesso di condizionamento "attivo" tra fatti psichici coscienti tale da esprimere una specifica "qualità" della connessione causale⁵¹.

Senonché, le Sezioni Unite non fanno cenno ad alcun fenomeno di *abolitio criminis* limitandosi ad affermare che, in applicazione del noto criterio del confronto strutturale, vi sarebbe (piena) continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la previgente concussione per induzione e il nuovo reato di induzione indebita considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto "non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo"⁵².

Si avverte cioè la sensazione che, anche forse per esigenze contingenti, la sentenza abbia dato troppo per scontato che l'induzione in errore del privato sia in linea di (assoluta) continuità con la truffa aggravata quando invece si tratta di ipotesi oggettivamente diversa, caratterizzata dall'abuso e non necessariamente da artifici o raggiri.

Ne sia conferma che, in diversi ordinamenti, la "concussione" riguarda proprio il fatto del pubblico agente che, senza porre in essere artifici o raggiri, ottenga dal privato un pagamento che egli sa essere (in tutto in parte) non dovuto: si consideri, a titolo esemplificativo, l'art. 313 del codice penale svizzero o anche l'art. 432-10 del codice penale francese (così come modificato dalla L. 2013-1117 del 6.12.2013) nei quali essa configura una fattispecie speciale in

⁴⁷ Cfr. pag. 37 e 50 della sentenza. Per un'analisi specifica dei diversi profili dell'induzione indebita mediante inganno si veda, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma Severino, MEZZETTI, *Corruzione per induzione, induzione come inganno*, cit.

⁴⁸ In tal senso v., senza pretesa di completezza, BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, in questa *Rivista*, 2012, 3-4, 11; PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, cit., 789; SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, in *La legge Anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di Mattarella-Pelissero, Torino, 2013, 383; ID., *La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1244; VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla legge anticorruzione*, cit., 135; MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., 142 s.; GAMBARDELLA, *Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità*, in *Cass. pen.*, 2013, 1289.

⁴⁹ Sul punto v. PAGLIARO, *Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione*, in *Riv. trim. dir. pec. econ.*, 1995, 56, il quale acutamente già avvertiva che, ove si fosse scelto di sopprimere la vecchia concussione per induzione riportando tutti i fatti etichettati come tali nella truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p. si sarebbe pure dovuto specificare, onde evitare lacune, che non sarebbero stati necessari gli artifici o raggiri essendo sufficiente che l'inganno sia stato indotto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

⁵⁰ PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale, I. Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2008, 97 s.

⁵¹ In questi termini PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., 185.

⁵² Cfr. pag. 50 della sentenza. Come noto, si tratta di soluzione prospettata, sin dal corso dei lavori preparatori della L. 190/2012, da DOLCINI-VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione*, in questa *Rivista*, 2012, 1, 244.

materia di imposte, tasse, contributi, emolumenti, indennità.

Si introduce così il secondo punto che attiene alla qualificazione dell'induzione indebita come reato a concorso necessario.

Pur apprezzando la "chiarezza intuitiva" di quell'indirizzo giurisprudenziale e dottrinale secondo cui l'art. 319-*quater* c.p. configura una "norma a più fattispecie"⁵³, la Cassazione ritiene che tale ricostruzione non si concilia col dato normativo che postula, per l'esistenza del reato, la necessaria convergenza dei processi volitivi di più soggetti attivi e la punibilità dei medesimi. Piuttosto, in ragione della previsione di punibilità del privato, il nuovo reato risulta "normativamente" plurisoggettivo a differenza del vecchio art. 317 c.p. che, nel contemplare la dazione o la promessa del privato, già delineava un reato "plurisoggettivo improprio" o "naturalisticamente plurisoggettivo"⁵⁴.

Nonostante l'autorevole posizione espressa dalle Sezioni Unite, a noi sembra che il tema sia ancora oggi meritevole di approfondimento, se non altro per le notevoli implicazioni sistematiche e intertemporali che, come si vedrà di qui a poco, avrebbero potuto condurre a soluzioni più convincenti sul versante della continuità normativa.

E' evidente, anzitutto, che la diversità di pena prevista per il pubblico agente e per il privato non esclude, di per sé, l'unitarietà della fattispecie, dal momento che il legislatore tipicamente distingue la pena dei concorrenti anche nell'ambito dei reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p.

D'altro canto, ad impedire la lettura come fattispecie monosoggettive distinte neppure può essere l'inserimento nella medesima disposizione ovvero i richiami che diverse norme ad esso operano (artt. 32-*quater* e 32-*quinqües*, c.p.; art. 25, comma 3, d.lgs. 231/2001).

Piuttosto, ad infrangere lo schema normativo del reato a concorso necessario sono altri elementi sui quali la sentenza neppure si pronuncia, a partire dalla stessa formulazione dell'art. 319-*quater* c.p. nel quale l'induzione si riferisce esclusivamente al pubblico agente mentre il comma 2 stabilisce la punibilità di chi abbia dato o promesso nei «casi previsti al comma 1», con una formula diversa da quella utilizzata in tema di corruzione per estendere al privato il medesimo titolo di responsabilità del pubblico agente. Oltre al diverso atteggiarsi, sotto il profilo causale e cronologico, delle condotte di induzione e dazione ed alla diversa conseguente struttura della relativa figura tentata.

Senza considerare la possibilità che, a superamento del "canone di mutua esclusività", il privato sia chiamato a rispondere di induzione indebita ove per il pubblico agente scatti una responsabilità a titolo di corruzione propria⁵⁵: il secondo comma dell'art. 319-*quater* richiama infatti i «casi previsti al primo comma» e non la relativa clausola di riserva che non fa parte della fattispecie ma ne contrassegna solo i limiti applicativi⁵⁶.

Ma è anche un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa L. 190/2012 ad imporre una valutazione in qualche modo svincolata delle fattispecie del pubblico agente e del privato, dovendo ciascuno "personalmente" rispondere per quello che fa e non per quello che fanno o non fanno gli altri⁵⁷.

Né potrebbe sostenersi che includere oggi tali ipotesi nel primo comma dell'art. 319-*quater* c.p., come già prima nell'art. 317 c.p., significherebbe rendere equivalente l'espressione "induce" a quella di "induce in errore": come si evince dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, nell'induzione rientrano infatti tutte le ipotesi di inganno, salvo sia lo stesso legislatore a limitarne la rilevanza facendo espresso riferimento al presupposto dell'errore, come nel caso della truffa (artt. 640 e 640-*bis* c.p.) o anche della vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

Come accennato, tale ricostruzione consente inoltre di definire con maggior precisione gli effetti in termini di successione di leggi nel tempo.

A mio avviso, infatti, la tesi del reato plurisoggettivo finisce con l'indebolire la soluzione della continuità normativa quanto al pubblico agente, tra concussione e induzione indebita:

⁵³ Cfr. Cass., Sez. VI, 11.01.2013, n. 17285, cit.; ma anche Sez. VI, 25.02.2013, n. 13047, in *C.E.D. Cass.*, n. 254466. In dottrina, per tutti, SEMINARA, *I delitti di concussione e induzione indebita*, cit., spec. 396 ss.; nonché PIVA, *Premesse ad un'indagine sull' "induzione" come forma di concorso e "condotta-evento" del reato*, cit., 73 ss.

⁵⁴ Cfr. pag. 47 della sentenza.

⁵⁵ Il rinvio è alla nota tesi di SPENA, *Per una critica dell'art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, cit., 215 ss.

⁵⁶ In tal senso PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione*, cit., 790.

⁵⁷ Così, già in tema di rapporti tra concussione e corruzione, PAGLIARO-PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit. 200 s.

laddove – ove pure si continui a ragionare nell’ottica del confronto strutturale e non partendo dal fatto concreto⁵⁸ – l’affermazione della (piena) continuità normativa sarebbe apparsa più coerente ove la Cassazione avesse ritenuto di aderire alla tesi secondo cui, col nuovo art. 319-*quater*, comma 2, c.p. si è introdotto un autonomo reato di “dazione indotta” del privato che interseca, senza mutare in alcun modo, la fattispecie del pubblico agente.

La sentenza, peraltro, presenta un qualche profilo di contraddittorietà. Da un lato, infatti, quando si afferma che, nel caso in cui il privato venga indotto in errore circa la doverosità della dazione o della promessa, anche il pubblico agente non potrebbe più rispondere del reato di cui all’art. 319-*quater* c.p. ma solo di truffa, lo si fa sul presupposto che la correttezza necessaria insita nella nuova fattispecie abbia modificato il significato normativo dell’induzione anche nei suoi confronti, restringendolo ad ogni forma di pressione diversa dall’induzione in errore⁵⁹; dall’altro, per motivare la continuità nel *novum* della posizione del pubblico agente la sentenza afferma che la punibilità del privato non investe direttamente la “struttura tipica” del reato ma interviene, per così dire, al suo esterno⁶⁰.

In definitiva, la sensazione è che, quanto al pubblico agente, la continuità normativa non si sia voluta nemmeno mettere in discussione, più per ragioni di politica criminale che logico-sistematiche non essendo neppure pensabile che, di fronte ad una riforma tesa ad attuare standard internazionali più rigorosi in tema di reati contro la pubblica amministrazione, potessero legittimarsi fenomeni di *abolitio criminis* con evidenti ricadute sui processi in corso e persino su quelli già definiti con sentenza irrevocabile di condanna.

La conclusione è d’obbligo: arriverci alla prossima puntata. I difetti endemici della disposizione sull’induzione per ora non consentono approdi sicuri su principi di diritto destinati a consolidarsi. Anzi, tutt’al contrario, si ha la sensazione che possa inaugurarsi una stagione dominata da fibrillazioni in sede interpretativa che possano replicare la nota vicenda dell’ammissibilità (ed in quali termini) del concorso esterno in reati associativi, che ha finora richiesto ben 4 interventi (non ancora risolutivi) delle Sezioni Unite. Con una differenza essenziale: in quest’ultimo caso, ed a differenza della fattispecie di induzione indebita, il legislatore non ha ancora deciso di intervenire a (tentare di) frenare gli slanci interpretativi del diritto pretorio.

⁵⁸ In tal senso v. invece, da ultimo, MASSI, *Tutela penale della concorrenza ‘globale’ e scosse di assestamento della normativa italiana anticorruzione*, Napoli, 2014, 164 ss., spec. 169-173.

⁵⁹ Così, ad esempio, MANNA, in *La Legge “Anticorruzione”. Un primo bilancio ad un anno dall’entrata in vigore*, Atti del Convegno 9 luglio 2013, cit., 97 s., il quale, conseguentemente, ritiene si sia verificato un fenomeno di *abolitio criminis* (cfr., *ivi*, 53 ss.); SPENA, *Per una critica dell’art. 319-*quater* c.p. Una terza via tra concussione e corruzione?*, cit., 223.

⁶⁰ Cfr. pag. 47 della sentenza.